



## **REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI SOLIDARIETA' CIVICA A FAVORE DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 10 dicembre 2012

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Trieste degli **interventi di sostegno economico** a favore delle persone singole e delle famiglie che si trovano in situazione di necessità correlata ad un grave momento di difficoltà del proprio ciclo di vita, anche attraverso l'attivazione di interventi di solidarietà civica.

L'intervento di sostegno economico è uno strumento del Servizio sociale e rientra nel più globale progetto d'intervento a favore dell'utente, finalizzato a stimolare e potenziare le risorse presenti nell'individuo e nel nucleo familiare.

In via generale per l'erogazione di un intervento di sostegno economico si fa riferimento alla definizione di "stato di bisogno" che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita e alle risorse reali o potenziali nonché di rete degli interessati.

Tali elementi saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale del Comune di Trieste al fine di concordare con l'utente la realizzazione di un effettivo progetto di intervento volto alla prevenzione, al superamento dello stato di bisogno derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Gli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 31 marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successivi regolamenti attuativi;
- Decreto Legislativo n.109/98 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", dal successivo Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001 n. 242.

### **Articolo 2 - Principi Generali**

Gli interventi di sostegno economico, promossi a livello locale, si configurano come misure, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, idonee a garantire alle persone e alle famiglie i mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali della vita secondo il principio della parità di trattamento a parità di bisogni.

A tale fine dovranno essere sollecitate e promosse la responsabilità e le capacità, anche residue, della persona e della famiglia interessate al fine di valorizzarne l'autonomia.

Il Comune intende conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento anche attraverso un'azione di coordinamento dell'attività con altri Enti privati o pubblici con pari finalità, dando vita ad un modello di interventi sociali basato sulla sussidiarietà sia verticale che orizzontale, garantendo, con la stipula di appositi protocolli d'intesa, l'equità e la comparabilità degli interventi anche ai fini della loro quantificazione.

Tutto ciò si inserisce nella filosofia del Piano di Zona individuato dalla normativa di settore come strumento essenziale per la programmazione del sistema dei servizi alla persona di un determinato territorio. Si connota per essere un percorso fortemente integrato tra servizi sociali e sanitari nonché per il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, terzo settore e singoli cittadini, che

insistono in un determinato contesto, nell'ottica del concetto di *empowerment* finalizzato ad agevolare un processo di crescita sia del singolo che della comunità.

### **Articolo 3 - Finalità**

Il Comune di Trieste, attraverso le forme di intervento economico disciplinate dal presente regolamento, intende perseguire, in via generale, le seguenti finalità:

- intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in stato di **disagio economico** concorrendo al superamento dello stato di indigenza ed evitando l'instaurarsi della dipendenza assistenziale;

- contrastare l'esclusione sociale offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche ai soggetti più fragili;

- sostenere i nuclei familiari ed i singoli cittadini in un percorso di "empowerment";

- mettere in atto azioni tese al miglioramento del benessere della persona secondo criteri di omogeneità degli interventi e compatibilmente all'adeguatezza delle risorse;

- prevedere azioni di "solidarietà civica" individuando idonee provvidenze a favore di persone e famiglie che sono coinvolte in fatti ed eventi non prevedibili e di carattere straordinario che meritano tutela solidale da parte della comunità, favorendo il ripristino delle normali condizioni di vita.

L'intervento di sostegno economico dovrà essere collegato all'adozione di un "progetto personalizzato" di accompagnamento sociale che prevederà, ove possibile, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e/o del privato sociale.

### **Articolo 4 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Servizio Sociale: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché per un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale;

b) per richiedente: la persona che richiede l'intervento. Può essere persona diversa dal soggetto che si trova in situazioni di disagio;

c) per accesso ai servizi: il momento in cui il cittadino si rivolge al Servizio Sociale;

d) per presa in carico: l'instaurarsi della relazione professionale con il Servizio Sociale;

e) per "Progetto personalizzato": lo strumento, redatto dall'assistente sociale e/o dalla rete dei servizi istituzionali e del privato sociale, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano obiettivi, interventi (es. inserimento lavorativo, percorsi formativi, borse lavoro, ricerca alloggiativa), strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

b) incapacità di provvedere a sé stessi;

c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;

d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale, responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili dirette ed indirette.

I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate di seguito ed in particolare:

- a) la capacità economica basata sul valore dell'ISEE secondo la normativa vigente;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia e più in generale della rete della persona;
- c) le condizioni di salute debitamente documentate;
- d) la situazione abitativa (ad esempio: eventuale assegnazione di alloggi CAD o alloggi "sociali" ATER ex L.R. n. 15/2004);
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori soprattutto se monogenitoriali;
- f) la capacità di autodeterminazione.

### **Articolo 5 - Soggetti tutelabili**

I destinatari degli interventi economici, di cui al presente regolamento, sono tutte le persone residenti nel Comune di Trieste, come individuati dalla normativa vigente, che si trovino in condizioni di disagio economico temporaneo o continuativo.

In particolare anziani di età uguale o superiore ai 65 anni fragili/non autosufficienti, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multiproblematicità, adulti con modalità di vita marginali/assenza di dimora stabile, nuclei familiari/genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica.

Sono destinatari, eccezionalmente, anche le persone non residenti che sono state segnalate al Servizio Sociale per giustificati e gravi motivi e le persone la cui regolarità di soggiorno in Italia non sia decaduta in via definitiva in quanto non completato e definito il procedimento previsto dalla normativa vigente in materia di immigrazione (TU Immigrazione, D.Lgs. n. 286/98 e successive direttive applicative del Ministero dell'Interno).

Possono essere, altresì, erogati, per periodi di tempo limitati, interventi economici straordinari a favore di persone in possesso di condizioni e requisiti diversi da quelli disciplinati nei successivi articoli che, per cause eccezionali e straordinarie documentabili, si trovino in difficoltà economica tale da giustificare un intervento di sostegno economico sulla base dei principi espressi nel regolamento.

Gli interventi di "solidarietà civica" sono rivolti alle persone e alle famiglie residenti nel Comune di Trieste che, a prescindere dalla specifica condizione economica, si sono trovati coinvolti in eventi gravi di calamità naturale o procurata.

Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel Comune, il Comune di Trieste, nei limiti di legge, deve attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza. Prima di avviare un intervento a favore di cittadini non residenti, il Comune di Trieste contatta il Comune dell'ultima residenza della persona al fine di concordare l'opportunità dell'intervento e di acquisire l'impegno alla copertura della spesa sostenuta in via anticipata fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla Legge.

### **Articolo 6 - Requisiti di accesso agli interventi economici e loro quantificazione**

I requisiti e le soglie di accesso, come di seguito individuati, costituiscono il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento.

La valutazione della situazione economico - patrimoniale è effettuata attraverso l'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) tenuto, altresì, conto di qualsiasi contributo/providenza percepiti e comunque facendo riferimento alla condizione economica della persona/nucleo familiare presente al momento della richiesta di aiuto.

Per l'assegnazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 223/89 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Il reddito base è definito dalla dichiarazione risultante dall'ISEE.

All'Indicatore della situazione reddituale ISEE vanno aggiunte le seguenti provvidenze:

- a) il contributo di sostegno al canone nei contributi straordinari;
- b) i sussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati rivolti a sostegno del reddito;
- c) altre entrate a qualunque titolo percepite e da chiunque erogate.

### **Condizioni di accesso:**

- 1) requisiti di cui all'articolo 5 (Soggetti tutelabili);
- 2) ISEE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore ad Euro 7.500,00=;
- 3) patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99), al lordo della franchigia prevista dal citato D.Lgs. n.109/98, non superiore ad Euro 5.000,00;
- 4) elaborazione del "progetto personalizzato" per gli interventi di cui all'articolo 10;
- 5) collaborazione alla presa in carico del Servizio sociale e al progetto personalizzato;
- 6) altri eventuali requisiti previsti nello specifico per l'assegnazione dei contributi come descritti negli articoli successivi.

Nell'assegnazione degli interventi vengono individuati due criteri di priorità:

- presenza di minori nel nucleo del richiedente, con precedenza ai nuclei monoparentali;
- situazioni di morosità debitamente documentata relative ad utenze ed affitto con particolare attenzione alle situazioni a rischio di sfratto imminente o chiusura utenze.

La quantificazione del contributo massimo erogabile viene definita in conformità alla Tabella allegata A).

## **CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

### **Articolo 7 - Interventi economici di assistenza**

Gli **interventi economici di assistenza** erogati dal Comune di Trieste sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

**a) Interventi ordinari senza progetto sociale personalizzato:**

- I. Minimo Garantito
- II. Contributi per il funerale

**b) Interventi continuativi ordinari e straordinari con progetto sociale personalizzato:**

- I. Contributo minimo di inserimento
- II. Contributi straordinari
- III. Contributi tramite pronto cassa
- IV. Voucher sociali per l'acquisto di beni di prima necessità

**c) Progetti speciali**

**d) Interventi di solidarietà civica**

**e) Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti**

**Articolo 8 - a) Interventi ordinari senza progetto sociale personalizzato - descrizione**

**I. Minimo Garantito**

Il Minimo Garantito è un contributo economico a carattere continuativo erogato ad integrazione del reddito della persona o del nucleo familiare, finalizzato a contrastare l'indigenza economica degli stessi, la cui carenza di risorse non si prevede risolvibile nel ciclo di vita, data la sostanziale invarianza delle condizioni che la determinano.

L'erogazione del Minimo Garantito è incompatibile con l'assegnazione di altri contributi continuativi. L'accertamento dei requisiti e la valutazione in merito all'accessibilità al contributo compete all'assistente sociale.

Possono beneficiare dell'intervento in particolare:

- 1) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano sole o in coppia e che risultino prive di figli;
- 2) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano con figli non in grado di sostenere economicamente i genitori;
- 3) le persone di età uguale o superiore a 45 anni, con invalidità superiore al 75% o in stato di salute psicofisico invalidante grave idoneamente documentato;
- 4) le persone di età uguale o superiore a 65 anni che, pur avendo figli non conviventi, si trovino in una situazione caratterizzata da grave conflittualità relazionale non di carattere occasionale e tale da determinare ripetuti comportamenti di indifferenza o di assenza di relazione nei confronti dei bisogni elementari delle persone, certificata da una relazione dell'assistente sociale che abbia verificato, preventivamente, la fattibilità di promuovere il coinvolgimento degli eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 c.c. e ss., ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente.

Il **Minimo Garantito** indipendentemente dal basso reddito percepito, **non viene concesso** a coloro che:

- sono titolari di diritti di proprietà (compresa la nuda proprietà), superficie, usufrutto, ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare

richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

### **I destinatari del Minimo Garantito hanno inoltre diritto su richiesta:**

- all'esenzione del corrispettivo per l'utenza servizio smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani;

A tal fine l'elenco nominativo degli aventi diritto al Minimo Garantito e che abbiano fatto richiesta di esenzione del corrispettivo per l'utenza servizio smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani viene trasmesso agli uffici competenti.

## **II. Contributi per il funerale**

L' intervento, di norma, può essere concesso a favore di persone decedute residenti nel Comune di Trieste che abbiano beneficiato, nel corso dell'anno, di interventi di sostegno economico con modalità continuativa.

L'accertamento dei requisiti e la valutazione in merito all'accessibilità al contributo compete al Servizio Sociale Professionale.

### **Articolo 9 - Procedura per l'erogazione degli interventi ordinari senza progetto sociale personalizzato**

La domanda diretta ad ottenere benefici che non prevedono l'elaborazione di uno specifico progetto, in esito all'accertamento dei requisiti e alla valutazione sull'accessibilità al contributo, svolto dal Servizio Sociale Professionale dell'Unità Operativa Territoriale di competenza, viene redatta mediante autocertificazione appositamente predisposta.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a segnalare tempestivamente all'Unità competente ogni fatto o circostanza che comporti variazioni delle sue condizioni economiche e familiari, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle nuove condizioni.

L'Unità Operativa Territoriale trasmette all'ufficio preposto l'elenco nominativo dei beneficiari ed i relativi importi ai fini della liquidazione.

Il contributo di norma è erogato al diretto beneficiario, all'amministratore di sostegno o su delega espressa del beneficiario a nome e nell'interesse dello stesso a terzi per gli scopi previsti.

### **Articolo 10 – b) Interventi ordinari e straordinari con progetto sociale personalizzato descrizione**

Gli interventi economici disciplinati dal presente articolo sono attivati sulla base di un progetto individualizzato elaborato dal Servizio sociale con il cittadino ed il suo nucleo familiare e da questi espressamente e formalmente condiviso.

## **I. Contributo minimo di inserimento**

Per contributo minimo di inserimento si intende un'erogazione economica rivolta a persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei imprevisti si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

E' un intervento a carattere temporaneo finalizzato al sostegno di progetti di media e lunga durata e comunque per un periodo massimo di 12 mesi in quanto si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio - economiche.

Qualora si verificassero, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano o ritardino il raggiungimento degli obiettivi, nei tempi declinati dal progetto individualizzato questo può essere prorogato per 12 mesi di norma, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 15.

Tali interventi sono mirati a soddisfare prioritariamente bisogni primari ed abitativi della persona o del nucleo familiare.

## **II. Contributi straordinari**

Per contributi straordinari si intendono erogazioni economiche finalizzate a fronteggiare difficoltà economiche causate da eventi occasionali, contingenti ed urgenti non coperti da finanziamenti specifici.

L'assegnazione di tali interventi, che si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità, dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento assistenziale, può essere proposta fino ad un massimo di quattro volte nell'anno. L'erogazione, in una o più soluzioni, non potrà superare gli importi di cui alla Tabella allegata.

Sono ammesse di norma a contributo:

1. bollette luce, acqua, gas di importo elevato, di almeno euro 200,00. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
2. spese per trasloco;
3. contributi per spese di affitto e condominiali.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

In questa tipologia di intervento rientrano, altresì, i contributi economici finalizzati a specifici progetti rivolti a singoli minori con le seguenti specifiche modalità:

- il progetto per il quale viene proposto l'intervento economico deve riguardare direttamente il minore e non può essere realizzato con altre forme di finanziamento;
- i progetti che riguardano minori interessati da provvedimenti del Tribunale per i minori di Trieste rivestono carattere di priorità/precedenza;
- il contributo viene assegnato non più di quattro volte nell'anno ed il relativo importo deve essere commisurato ai parametri di reddito previsti per le altre tipologie di intervento economico.

## **III. Contributo tramite pronto cassa**

I contributi economici assistenziali possono essere erogati anche tramite pronto cassa per fare fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare urgenza e gravità.

Questi interventi erogabili per un massimo di due volte nell'anno non potranno superare l'importo previsto per legge per i pagamenti in contanti.

L'assistente sociale fornirà adeguata motivazione della richiesta all'ufficio preposto ai fini della liquidazione.

In tale tipologia di contributo rientrano, altresì, le spese per l'acquisto di biglietti ferroviari o per l'utilizzo di altro mezzo di trasporto finalizzate al rientro nella città di residenza da parte di cittadini presenti nel territorio comunale in via occasionale o per motivi specifici declinati nel progetto individualizzato.



#### **IV. Voucher sociali per l'acquisto di beni di prima necessità**

I Voucher sociali sono titoli sostitutivi di prestazioni economiche finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità che favoriscono l'inclusione sociale del beneficiario assicurando un più ampio ventaglio di scelte nell'ambito di un certo numero di esercizi convenzionati presso cui i buoni sono spendibili.

#### **Articolo 11- Procedura per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari con progetto sociale personalizzato**

La domanda, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al precedente articolo, deve essere presentata, presso l'Unità Operativa Territoriale competente per via di residenza, mediante apposita autocertificazione nonché corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la situazione complessiva ed il reale stato di difficoltà del richiedente e/o nucleo familiare di riferimento.

A ciascuna Unità Operativa Territoriale è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del Bilancio di previsione del Servizio Sociale comunale e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza.

La proposta di progetto viene elaborata ed istruita dal Servizio Sociale in collaborazione con la rete dei servizi, qualora presenti, ed in particolare dall'assistente sociale incaricata cui compete la valutazione dello stato di bisogno della persona e/o della famiglia che ne fa richiesta ed inoltrata al responsabile dell'Unità competente che la valida, la modifica o la respinge dandone adeguata motivazione con apposito provvedimento.

Nel corso dell'istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento nel progetto degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 c.c. e ss. ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente.

L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Il contributo di norma è erogato al diretto beneficiario, all'amministratore di sostegno o, su delega espressa del beneficiario, a nome e nell'interesse dello stesso, a terzi per gli scopi previsti.

#### **Articolo 12 – c) Progetti speciali**

Il Comune può attivare misure di sostegno economico a favore di soggetti in condizioni sociali ed economiche familiari particolarmente fragili, riconducibili all'emersione di nuove forme di povertà.

Tali interventi sono, altresì, rivolti ad adulti e giovani per i quali si prevede di sviluppare un progetto mirato a sostenere il cambiamento e la possibile autonomia.

Si tratta, in particolare, di persone e/o nuclei familiari connotati da marcata fragilità e con problematiche di grave disagio sociale, relazionale e familiare che afferiscono ai vari servizi socio-sanitari territoriali i quali, con modalità integrata, possono prevedere l'attivazione di interventi di accompagnamento a vari livelli, quali ad esempio:

- contributi per un supporto finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale;
- spese finalizzate alla partecipazione ad esperienze formative per l'acquisizione di competenze minime necessarie per vivere il più possibile autonomamente;
- contratti di locazione di nuova stipula (con particolare riferimento a persone che sono ospitate in struttura o che si trovano in condizioni abitative inadeguate);
- importanti morosità per spese di affitto, utenze e condominiali.

In questa tipologia di interventi vi rientrano, altresì, i contributi di attivazione sociale che sono correlati ad un impegno della persona a partecipare a corsi di formazione e/o riqualificazione professionale.

L'accesso agli interventi assistenziali per progetti speciali avviene di norma tramite valutazione multidisciplinare che ne definisce obiettivi, contenuti, verifiche di realizzazione ed impegni reciproci.

La durata di questi è, di norma, di 12 mesi rinnovabile per una sola volta.

La Giunta Comunale con provvedimento annuale definisce i criteri, gli indirizzi e le misure specifiche, in relazione al mutare del costo della vita.

### **Articolo 13 – d) Interventi di solidarietà civica**

Gli interventi di solidarietà civica, rispetto alle forme previste nel presente regolamento, sono erogabili per assicurare un supporto temporaneo a danni socialmente rilevanti non altrimenti recuperati o, comunque, fino a quando i soggetti non acquisiscano indennizzi o recuperi da terzi.

Sono individuati in relazione alla misura di idoneità e di efficacia che ciascun intervento riesce a garantire e conseguire rispetto alle diverse situazioni che con il presente regolamento si intendono tutelare.

Sono previste le provvidenze nelle seguenti forme: sostegno economico, prestazioni e servizi, concessioni in uso di beni immobili di cui l'Amministrazione può disporre, gratuitamente od a canoni e corrispettivi agevolati.

Tali risorse devono essere preventivamente valutate per accertare la misura di idoneità ed efficacia per conseguire ed assicurare ai beneficiari la continuità massima possibile nell'andamento della loro abituale vita, al fine di consentire il superamento della situazione di disagio derivata dall'evento accaduto.

Le condizioni ed i presupposti specifici che consentono di individuare i destinatari ed i contributi saranno definiti, sulla base dei principi e dei criteri del regolamento nonché sulla base di motivata relazione del Servizio Sociale e delle risorse disponibili.

### **Articolo 14 – e) Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti**

Per contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione in base a criteri definiti o ad apposite convenzioni/accordi.

Ogni utile informazione per accedere a queste tipologie di intervento economico è consultabile nel sito web del Comune ([www.retecivica.trieste.it/procedimenti](http://www.retecivica.trieste.it/procedimenti)) o presso le Unità Operative Territoriali competenti per via di residenza.

## **CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 15 - Motivi di esclusione**

Sono escluse dalle tipologie di intervento economico, di cui al presente regolamento, le persone che, in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di un patrimonio mobiliare di importo superiore alla franchigia di cui alla normativa ISEE e come definita all'articolo 6;
- b) proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze);
- c) mancata presentazione della documentazione richiesta;

- d) rifiuto o non collaborazione alla definizione del progetto personalizzato.

Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca dell'intervento economico le seguenti situazioni:

- a) assenza di comportamenti attivi nella ricerca del lavoro o rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;
- b) mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto personalizzato;
- c) venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione del contributo;
- d) trasferimento/decesso del beneficiario del contributo.

### **Articolo 16 - Trattamento dei dati**

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 del citato Decreto Legislativo non occorre acquisire il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati personali in quanto titolare del trattamento è il Comune di Trieste che agisce per la finalità istituzionale di rilevante interesse pubblico dell'assistenza economica in favore di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

### **Articolo 17 - Vigilanza e controlli**

L'Amministrazione comunale, per il tramite dei suoi uffici, provvede ad ogni opportuna verifica e, per tutta la durata dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento disporrà, anche con la collaborazione dei responsabili di Unità Operativa Territoriale e dell'assistente sociale responsabile del progetto, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei contributi e sul permanere dei presupposti, requisiti e condizioni che ne hanno giustificato l'adozione del provvedimento di approvazione, disponendo eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi. È compito dell'assistente sociale responsabile del progetto segnalare le cause di sospensione/revoca dell'intervento economico previste nell'articolo 15.

Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare controlli da parte della Guardia di Finanza nonché a promuovere gli opportuni accordi con altre Aree del Comune o altri Enti per ottenere una fattiva collaborazione.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

### **Articolo 18 - Azioni di rivalsa per contributi indebitamente riscossi**

Le persone e le famiglie che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno di cui al presente regolamento sulla base di dichiarazioni mendaci, o perdita di requisiti, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate e/o quelle derivanti dalle forme di sostegno ricevute come da successiva quantificazione degli uffici comunali, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'articolo 496 del Codice penale per false dichiarazioni.

Per l'eventuale riscossione coatta il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati.

Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

### **Articolo 19 - Norme finali**

La Giunta Comunale annualmente aggiorna gli importi ed i limiti di reddito sulla base dell'indice ISTAT (FOI) relativo ai dodici mesi antecedenti il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

La Giunta Comunale può, sulla base di specifica istruttoria, volta a valutare gli impatti economico - finanziari delle scelte assunte, aggiornare/modificare con riferimento agli interventi economici la soglia ISEE di accesso.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale, trascorso un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, provvederà a verificare la corretta attuazione, proponendo al Consiglio Comunale le disposizioni integrative e correttive eventualmente necessarie.

### **Articolo 20 - Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

## **INDICE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 - Principi Generali.

Articolo 3 - Finalità.

Articolo 4 – Definizioni.

Articolo 5 - Soggetti tutelabili.

Articolo 6 - Requisiti di accesso agli interventi economici e loro quantificazione.

### **CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Articolo 7 - Interventi economici di assistenza.

Articolo 8 - a) Interventi ordinari senza progetto sociale personalizzato - descrizione.

Articolo 9 - Procedura per l'erogazione degli interventi ordinari senza progetto sociale personalizzato.

Articolo 10 - b) Interventi ordinari e straordinari con progetto sociale personalizzato – descrizione.

Articolo 11 - Procedura per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari con progetto sociale personalizzato.

Articolo 12 - c) Progetti speciali.

Articolo 13 - d) Interventi di solidarietà civica.

Articolo 14 - e) Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 15 - Motivi di esclusione.

Articolo 16 - Trattamento dei dati.

Articolo 17 - Vigilanza e controlli.

Articolo 18 - Azioni di rivalsa per contributi indebitamente riscossi.

Articolo 19 - Norme finali.

Articolo 20 – Abrogazioni.

TABELLA A)

<b>Numero componenti nucleo familiare</b>	<b>Scala di equivalenza</b>	<b>Soglia interventi economici</b>
1 persona	<b>1</b>	€ 480,00
2 persone	<b>1,57</b>	€ 753,60
3 persone	<b>2,04</b>	€ 979,20
4 persone	<b>2,46</b>	€ 1.180,80
5 persone	<b>2,85</b>	€ 1.368,00
per ogni ulteriore componente	<b>0,35</b>	€ 168,00